



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Approvato con deliberazione di CC n. 37 del 28.07.2016

<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Attività di ripresa e diffusione audiovisiva effettuata dall'Amministrazione comunale con modalità streaming
Art. 3	Diritti dei Consiglieri
Art. 4	Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca
Art. 5	Trasmissione delle videoriprese
Art. 6	Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata dai cittadini che assistono ai lavori
Art. 7	Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute
Art. 8	Norme finali
Art. 9	Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva, radiofonica e in streaming delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia dei dati personali*”.

2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'amministrazione comunale con le modalità di cui all'articolo 2. Le riprese delle sedute pubbliche/aperte possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate giornalistiche e televisive, con le modalità e le condizioni indicate all'articolo 4, nonché dalle persone che assistono ai lavori del Consiglio, con propri mezzi, con le modalità e alle condizioni indicate all'articolo 6.

Articolo 2 – Attività di ripresa e diffusione audiovisiva effettuata dall'Amministrazione comunale con modalità streaming

1. Il Comune di Cologno al Serio, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche/aperte in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di *provider* privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purché non invasiva e corretta. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali e svolte in diretta o in differita. Le riprese video, effettuate “*in house*” o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione in formato “*open data*”, dove per open data deve intendersi quanto previsto dal vigente articolo 68, comma 3 del D.lgs. n. 82/2005, in forma integrale, dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del Comune sino alla decorrenza del sesto mese successivo alla cessazione del mandato amministrativo del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, circa l'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, ferma restando l'apposizione nella sala consiliare, anche ai fini della conoscenza da parte dei cittadini, di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta consiliare.

3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, in sala, altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.

4. Riguardo all'esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e quelle di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

5. Ai sensi e per gli effetti del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il Comune di Cologno al Serio è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.

6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *web* del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.

7. Le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, oltre che in modalità streaming, possono essere effettuate, assieme a quelle fotografiche, anche dal personale comunale nello svolgimento dei compiti di informazione, documentazione e divulgazione circa l'attività dell'Ente.

Art 3 – Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso (*liberatoria*) alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

2. Ciascun consigliere, anche se ha manifestato l'assenso, ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in questo'ultimo caso e nel caso non abbia manifestato l'assenso alla ripresa, di cui al comma 1, dovrà essere mandato in onda l'intervento/i e/o dichiarazione/i del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Articolo 4 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, Capo I del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art. 139 del D. lgs.196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine. Le riprese devono comunque essere realizzate nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese, dovranno **accreditarsi**, inoltrando all'ufficio protocollo dell'Ente, tanto personalmente (negli orari di apertura al pubblico), quanto a mezzo posta elettronica certificata idonea comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, del loro intendimento, almeno 1 giorno lavorativo prima dello svolgimento del Consiglio Comunale ed essere riconoscibili, durante la seduta del Consiglio stesso, attraverso un cartellino identificativo.
3. L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie allorché siano co-presenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari, pregiudicandone l'ordinato svolgimento.
4. Gli Amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare durante lo svolgimento delle sedute, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio.

Articolo 5 – Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta (“*streaming live*”) o in differita (“*streaming on demand*”) attraverso il sito istituzionale del Comune di Cologno al Serio o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un “link” dal sito istituzionale www.comune.cognoalserio.bg.it
2. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che “La versione integrale del video è disponibile sul sito web: www.comune.cognoalserio.bg.it”.

Articolo 6 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata dai cittadini che assistono ai lavori

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti all'adunanza, con propri mezzi, purché i Consiglieri e le altre persone presenti siano stati debitamente informati all'inizio della seduta, dal Presidente del Consiglio, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali con

particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

2. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma precedente devono presentare idonea istanza almeno 1 giorno lavorativo prima dello svolgimento del Consiglio Comunale, oppure, nel caso di richiesta in via continuativa, almeno 1 giorno prima della prima ripresa/registrazione che si intende effettuare.

3. Tale richiesta dovrà essere recapitata al protocollo dell'Ente, tanto personalmente (negli orari di apertura al pubblico), quanto a mezzo posta elettronica certificata e dovrà contenere:

a) *la generalità di colui che effettua la ripresa;*

b) *le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa) delle riprese;*

c) *le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);*

d) *una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume l'obbligo:*

- *di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";*

- *di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;*

- *di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;*

- *di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione, come definito dal Codice Penale, del contenuto del documento audiovisivo realizzato.*

- *di essere espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito della presentazione, almeno 1 giorno lavorativo prima dello svolgimento del Consiglio Comunale stesso di apposita istanza.*

4. In merito a tali istanze vige il principio del "silenzio/assenso". Nel caso in cui il Presidente del Consiglio, acquisita la richiesta e valutatene le finalità, ritenesse di esprimere il proprio diniego, deve provvedervi con proprio atto motivato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno in cui si tiene l'adunanza consiliare.

5. La motivazione del diniego dovrà necessariamente afferire a eventuali possibili violazioni dei contenuti del presente Regolamento, alla normativa in tema di tutela della privacy, nonché al possibile utilizzo distorto delle immagini audio/video (avendo anche riferimento a comportamenti tenuti in precedenza da parte del richiedente).

6. È comunque tassativamente precluso il divieto a svolgere riprese audio/video per motivazioni discriminatorie.

Articolo 7 – Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente Regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D. lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Articolo 8 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e del codice penale, nonché, per i profili ad esso attinenti, le norme del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale.
2. La presente disciplina può applicarsi anche alle Commissioni consiliari in seduta pubblica, previa decisione del Presidente del Consiglio Comunale, su parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo on-line della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono disapplicate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 28.07.2016, pubblicata all'Albo comunale il 19.08.2016 sino al 03.09.2016, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 13.09.2016.

IL SINDACO

f.to dott.ssa Chiara Drago

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giorgio Ricci

